



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

COMUNICATO UFFICIALE N. 149 DEL 18 marzo 2014

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare del 15-16-17 marzo 2014 - Nona giornata ritorno

Atalanta-Sampdoria 3-0
Cagliari-Lazio 0-2
Fiorentina-Chievo Verona 3-1
Genoa-Juventus 0-1
Hellas Verona-Internazionale 0-2
Livorno-Bologna 2-1
Milan-Parma 2-4
Roma-Udinese 3-2
Sassuolo-Catania 3-1
Torino-Napoli 0-1

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 18 marzo 2014, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 79

1) SERIE A TIM

Gare del 15-16-17 marzo 2014 - Nona giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

149/482



Gara soc. ATALANTA – soc. SAMPDORIA

Il Giudice sportivo,

ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 (a mezzo fax pervenuto alle ore 10.32 del 17 marzo 2014) in merito al comportamento tenuto al 42° minuto del primo tempo dal calciatore **Yohan Benalouane** (soc. **Atalanta**) nei confronti del calciatore **Vasco Regini** (soc. **Sampdoria**);

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale;

osserva:

le immagini televisive documentano che, nella circostanza segnalata, il calciatore nero-azzurro, a stretto contatto con il calciatore blucerchiato nell'area di rigore avversaria affollata per l'esecuzione di un calcio d'angolo, con un repentino movimento del braccio sinistro colpiva con un pugno il fianco sinistro dell'antagonista, che si accasciava dolorante al suolo.

L'azione proseguiva e si concludeva pochi attimi dopo con la segnatura di una rete atalantina, senza che l'Arbitro adottasse alcun provvedimento disciplinare in quanto, come dichiarato su richiesta di questo Ufficio (con mail pervenuta alle ore 12.45 odierne), il segnalato comportamento "non era stato visto" dagli Ufficiali di gara.

Il gesto compiuto dal Benalouane integra inequivocabilmente per l'evidente volontarietà, l'energia impressa e la delicatezza della zona del corpo colpita gli estremi della "condotta violenta" sanzionabile ex art. 19, n. 4 lettera b) CGS, connotata, per consolidato orientamento interpretativo, dall'intenzionalità e dalla potenzialità lesiva.

Ne consegue l'ammissibilità della "prova televisiva" e la conseguenziale sanzione, che appare equo quantificare nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

delibera di sanzionare il calciatore **Yohan Benalouane** (soc. **Atalanta**), in relazione alla segnalazione del Procuratore federale, con la squalifica di **tre giornate** effettive di gara.

* * * * *

Gara soc. TORINO – soc. NAPOLI

Il Giudice sportivo,

premesso che i collaboratori della Procura federale, nella rituale relazione concernente la gara soc. Torino-soc. Napoli del 17 marzo 2014, hanno riferito che sostenitori della soc. granata, collocati nel settore denominato "Curva Nord - Maratona", in due occasioni (2° del primo tempo e 41° del secondo tempo) hanno intonato ripetutamente un coro ("lavalì, lavalì, lavalì col fuoco, oooh Vesuvio lavalì col fuoco"), inequivocabilmente espressivo di "discriminazione per motivi di origine territoriale" ex 11, n. 1 CGS;

ritenuto che tale comportamento riveste rilevanza disciplinare ex art. 11, n. 3 CGS per la sua “dimensione” (il coro è stato intonato dalla totalità dei 4.800 occupanti il settore in questione), e per la sua concreta “percettibilità”, come puntualizzato dai collaboratori della Procura federale, con consequenziale sanzionabilità a titolo di responsabilità oggettiva della soc. Torino, nella misura indicata quale minimo edittale dal citato art. 11, n. 3 CGS ;

rilevato che la Corte di Giustizia, con provvedimento del 10 gennaio 2014 (Comunicato Ufficiale n. 164/CGF) ha annullato una sanzione precedentemente inflitta alla stessa società, facendone venir meno l’effetto ostativo, appare equo disporre la sospensione dell’esecuzione della sanzione alle condizioni di cui all’art. 16, n. 2bis CGS, in considerazione della concreta e continuativa collaborazione fornita dalla società alle Forze dell’Ordine nella prevenzione delle manifestazioni di violenza e di discriminazione;

P.Q.M.

delibera di sanzionare la soc. **Torino** con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Nord - Maratona” privo di spettatori, disponendo che l’esecuzione di tale sanzione sia sospesa per un periodo di un anno con l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella comminata per la nuova violazione.

a) SOCIETA'

Il Giudice sportivo

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della nona giornata ritorno sostenitori delle Società **Atalanta, Genoa, Hellas Verona, Juventus, Parma, Roma, Sampdoria, Sassuolo e Torino** hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * *

Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. **ROMA** per avere suoi sostenitori, al 3° ed al 7° del primo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser sul terreno di giuoco; per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco cinque fumogeni; entità della sanzione attenuata ex art. 14, n. 5 in relazione all'art. 13 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. **JUVENTUS** per avere suoi sostenitori, all'11° del primo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser su un calciatore della squadra avversaria e su un Arbitro addizionale; entità della sanzione attenuata ex art. 14, n 5 in relazione all'art. 13 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. **GENOA** per avere suoi sostenitori, prima e nel corso della gara, rivolto cori insultanti agli Ufficiali di gara.

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. **INTERNAZIONALE** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel proprio settore, accesso tre fumogeni; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. b) ed e) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

CONTI Daniele (Cagliari): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; per avere inoltre, al termine della gara, nel corridoio che adduce agli spogliatoi, rivolto all'Arbitro un'espressione ingiuriosa, colpendo contestualmente una porta con un pugno (due giornate di squalifica). .

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ABBIATI Christian (Milan): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

EMEGHARA Innocent (Livorno): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

MBAYE Ibrahima (Livorno): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

HETEMAJ Perparim (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

KRHIN Rene (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

MARCHIONNI Marco (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

PISANO Francesco (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

POGBA Paul Labile (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

STURARO Stefano (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

RADU Stefanel Daniel (Lazio)

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

GARICS Gyorgy (Bologna)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

DARMIAN Matteo (Torino)

SCULLI Giuseppe (Genoa)

SECONDA SANZIONE

DONATI Massimo (Hellas Verona)

PRIMA SANZIONE

GONZALEZ LUENGO Alvaro Rafael (Lazio)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (UNDICESIMA SANZIONE)

RIGONI Luca (Chievo Verona)

AMMONIZIONE

DECIMA SANZIONE

NAINGGOLAN Radja (Roma)

PEREZ AGUADO Diego Fernando (Bologna)

NONA SANZIONE

GLIK Kamil (Torino)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

PINILLA FERRERA Mauricio (Cagliari)

SESTA SANZIONE

BONERA Daniele (Milan)

GILARDINO Alberto (Genoa)

ROSSETTINI Luca (Cagliari)

VIDAL PARDO Arturo Erasmo (Juventus)

QUINTA SANZIONE

BOVO Cesare (Torino)

FRELLO FILHO Jorge Luiz (Napoli)

INLER Goekhan (Napoli)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

ARIAUDO Lorenzo (Sassuolo)

CAMBIASSO Esteban Matias (Internazionale)

DEL GROSSO Cristiano (Atalanta)

DEMAIO Sebastian (Genoa)

MEXES Philippe (Milan)

MISSIROLI Simone (Sassuolo)

SECONDA SANZIONE

OKAKA CHUKA Stefano (Sampdoria)

WIDMER Silvan Dominic (Udinese)

PRIMA SANZIONE

ALBERTAZZI Michelangelo (Hellas Verona)

CECCHERINI Federico (Livorno)

OBI Joel Chukwuma (Parma)

RAMI Adil (Milan)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

MAGNANELLI Francesco (Sassuolo)

PERUZZI LUCCHETTI Gino (Catania)

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

RINAUDO Leandro (Livorno)

SECONDA SANZIONE

LETO Sebastian (Catania)
SANSONE Nicola Domenico (Sassuolo)

PRIMA SANZIONE

RUBIN Matteo (Chievo Verona)

c) ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

TOMEI Francesco (Sassuolo): per avere, al 38° del secondo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale entrando per breve tratto sul terreno di giuoco..

d) DIRIGENTI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

MORINI Remo (Sassuolo): per avere, al 39° del secondo tempo, rivolto un'espressione ingiuriosa agli Ufficiali di gara; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

CAIRO Urbano (Torino): per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, contestato l'operato degli Ufficiali di gara rivolgendolo loro un'espressione irrispettosa; infrazione rilevata da un Arbitro addizionale.

Il Giudice Sportivo: *dott. Gianpaolo Tosel*

" " "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 18 MARZO 2014

IL PRESIDENTE
Maurizio Beretta